



## ORDINANZA N° 32/2024/ADSP-MTMI

<b>OGGETTO:</b>	PORTO DI GIOIA TAURO. - Esercizio delle attività di alaggio e varo delle unità nautiche da svolgersi presso la banchina di ponente nel tratto denominato M3 della Darsena Marinai d'Italia la Darsena Marinai d'Italia e presso Banchina di Ponente Secondo Tratto del porto di Gioia Tauro.-
-----------------	---

### IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTA** l'Ordinanza n. 1/2006 in data 09/02/2006 dell'AdSP MTMI di Gioia Tauro, relativa alla destinazione funzionale degli accosti nel porto di Gioia Tauro;
- VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro n° 07/2015 datata 05/06/2015 e ss. mm.ii. che regola l'attività ludico diportistica;
- VISTA** l'Ordinanza n. 14/2019 in data 29/08/2019 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, recante il "Regolamento di sicurezza del porto di Gioia Tauro";
- VISTA** l'Ordinanza commissariale n. 08/2020 del 07/07/2020 dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (ora *Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio*), relativa all'esercizio delle attività di alaggio e varo delle unità nautiche, presso la Banchina di Ponente Secondo Tratto del porto di Gioia Tauro, nei limiti delle norme in essa contenute, in via transitoria e sperimentale in attesa delle determinazioni dell'Autorità competente in merito all'aggiornamento della destinazione d'uso della banchina ai sensi dell'Ordinanza n. 1/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** l'Ordinanza presidenziale n. 32/2022/ADSP-MTMI del 26/10/2022 dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, relativa all'esercizio delle attività di alaggio e varo delle unità nautiche, presso la banchina ovest nel tratto denominato M3 della Darsena Marinai d'Italia del porto di Gioia Tauro, secondo la tabella annessa all'art. 3 dell'Ordinanza n° 01/2006, nonché la sosta temporanea delle stesse nella zona demaniale marittima posta a tergo della strada che costeggia la suddetta darsena adiacente alla concessione demaniale marittima destinata al ricovero di imbarcazioni;
- VISTO** l'esito del sopralluogo congiunto effettuato in data 06/06/2024 da personale dell'AdSP-MTMI, della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e del Tecnico della Prevenzione UPG - S.P.I.S.A.L - ASP di Reggio Calabria, al fine di verificare la fattibilità delle operazioni di alaggio e varo, in sicurezza, presso la banchina ovest nel tratto denominato M3 della Darsena Marinai d'Italia del porto di Gioia Tauro e presso la Banchina di Ponente Secondo Tratto del porto di Gioia Tauro;
- CONSIDERATO** che nell'ambito del suddetto sopralluogo è stato accertato dal personale tecnico delle competenti amministrazioni convenute, che presso la banchina ovest nel tratto denominato M3 della Darsena Marinai d'Italia del porto di Gioia Tauro non sussistono le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni di alaggio e varo, per le seguenti criticità riscontrate:
1. la posizione di un apparecchio di sollevamento (gru mobile) non garantirebbe la sicurezza nello spazio circostante (dimensioni, altezza di sollevamento, sbraccio, centro di gravità, ecc.) nella fase di esecuzione delle operazioni di alaggio o varo di unità navali, in ragione del peso e della forma della unità navale da movimentare oltre che degli esigui spazi disponibili sia a terra che a mare;
  2. la parte a terra, oltre che interessata dal posizionamento della gru mobile, è occupata con carrello per imbarcazioni, per il trasferimento dell'unità da alare o varare, pertanto non è possibile prevedere vie di circolazione separate per persone e veicoli;
  3. lo specchio acqueo libero da imbarcazioni presso la Darsena Marinai d'Italia, nel tratto d'interesse, non garantisce lo spazio circostante sufficiente per eseguire le operazioni di alaggio o varo di unità navali in sicurezza;
  4. la banchina nel tratto denominato M3 della Darsena Marinai d'Italia, risulta sprovvista di gradini e/o scale, lungo la murata della banchina stessa, che possano fornire accesso ai natanti al mare e viceversa.

## VISTA

la nota prot. n. 0007917 del 04/05/2023 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro – Sezione Tecnica e Difesa Portuale, con la quale era stato rilevato che, presso la Banchina di Ponente Secondo Tratto del porto di Gioia Tauro, già destinata ad operazioni di alaggio e varo di imbarcazioni, giusta Ordinanza commissariale n. 08/2020 del 07/07/2020, l'altezza del piano di calpestio della banchina individuata per tali operazioni (3.40 metri s.l.m.) è risultata essere ben superiore della coperta dell'imbarcazione da varare (circostanza potenzialmente ricorrente in occasione di alaggio/varo di altre unità), comportando evidenti difficoltà sia per l'operatore autorizzato alla movimentazione sia per i proprietari di salire a bordo del mezzo nautico per l'assenza di idonei dispositivi/strutture che compensino il dislivello in parola, ritenendo altresì ragionevole affinché l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, valutasse la possibilità di predisporre dedicati apprestamenti mirati ad agevolare il trasbordo di persone sulle unità da alare/varare, o destinare a tali operazioni altro tratto di banchina già dotato di apposite scalette di accesso a bordo, come peraltro presente in area adiacente, che potrebbe espressamente indicarsi nel provvedimento autorizzativo;

## CONSIDERATO

che nell'ambito del suddetto sopralluogo congiunto in data 06/06/2024 è stato accertato, che presso la Banchina di Ponente Secondo Tratto del porto di Gioia Tauro, non sussistono le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni di alaggio e varo, per le seguenti criticità riscontrate, già evidenziate dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro con la su citata nota:

1. realizzare presso la banchina di ponente secondo tratto del porto di Gioia Tauro, tra la bitta 4 e 5, in corrispondenza del tombino, all'interno dei parabordi, apposita scala di banchina con sporgenza non superiore all'ingombro dei parabordi da utilizzarsi per la salita/discesa a bordo delle unità navali da alare e/o varare, ovvero per eventuali situazioni di emergenza;
2. la scala deve essere in acciaio e fornita di corrimano per la discesa o risalita;
3. qualora non sia possibile realizzare una scala che superi di almeno 1 metro la parte, superiore del piano banchina, i montanti della scala devono essere più alti possibile. Se ciò non fosse realizzabile, devono essere previste degli appigli per le mani sul piano, la rientranza deve essere progettata in modo tale da consentire il drenaggio per evitare che si rientra d'acqua o di rifiuti. In presenza di tali rientranze, esse devono essere segnalate per attirare l'attenzione sul possibile rischio di inciampare;
4. la ditta esecutrice delle operazioni di alaggio/varo dovrà predisporre idonei dispositivi (salvagente anulare con cima di almeno 25 metri) atti a facilitare il recupero di uomo a mare in caso di caduta accidentale;
5. i pioli o i gradini della scala devono:
  - a) essere distanziati ad intervalli compresi tra 250 mm e 350 mm;
  - b) fornire una base di appoggio per i piedi non inferiore a 150 mm di profondità e 35 mm di larghezza;
  - c) essere orizzontale;
  - d) nel caso di scala con pioli, essere montati sullo stesso piano orizzontale; lo spazio intermedio tra di essi non deve superare i 55mm;
6. il gradino più basso della scala deve essere sempre ad almeno un metro sotto il livello minimo dell'acqua rilevato in qualsiasi condizione;
7. i montanti della scala devono:
  - a) essere lisci;
  - b) essere costituiti da una sola sezione, laddove possibile; nel caso in cui sia necessario raccordare più pezzi utilizzando una stecca a

- ganascia, quest'ultimo deve essere montato nella parte interna dei montanti;
- c) essere adeguatamente fissati alla struttura ad intervalli adeguati;
  - d) superare di almeno un metro la piattaforma di accesso. Se non praticabile, deve essere prevista una presa al di sopra della piattaforma;
  - e) laddove i montanti della scala superino il piano di banchina, essi devono essere sufficientemente distanziati in modo tale da poter consentire il passaggio di una persona; devono, inoltre, essere inclinati o curvati verso l'interno della banchina;
8. predisposizione di anelli di ormeggio o dispositivi simili ai quali le unità navali possano ormeggiarsi

**VISTA**

la nota prot. n. 0036351 del 25/07/2024 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro – Sezione Tecnica e Difesa Portuale, con la quale ha richiesto all'AdSP-MTMI, alla luce di quanto sopra esposto, di conoscere, con la massima consentita urgenza, le azioni che l'AdSP-MTMI ha inteso adottare, con specifico riferimento alla modifica/abrogazione della vigente ordinanza n. 32 del 26/10/2022 della stessa AdSP-MTMI, nonché nelle more, di sospendere le discendenti autorizzazioni;

**VISTA**

la nota prot. n. 0048778 del 09/09/2024 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro – Sezione Tecnica e Difesa Portuale, in relazione alla precedente nota del 25/07/2024, ha chiesto all'AdSP-MTMI le eventuali determinazioni adottate in ordine alla modifica/abrogazione della vigente ordinanza n. 32 del 26/10/2022 della stessa AdSP-MTMI, nonché nelle more, di sospendere le discendenti autorizzazioni;

**RITENUTO**

opportuno, in relazione alle su evidenziate criticità, in ordine agli aspetti di sicurezza delle operazioni di alaggio e varo, già regolamentate con le rispettive ordinanze n. 08/2020 del 07/07/2020 e n. 32/2022/ADSP-MTMI del 26/10/2022, nelle more di adottare accorgimenti tecnici e dotare le suddette banchine del porto di Gioia Tauro, degli apprestamenti di sicurezza sopra elencati, che le stesse vengano sottratte all'utilizzo ai fini di ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare il verificarsi di qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e/o cose, afferenti le attività di alaggio e varo di unità navali, sospendendo il rilascio delle discendenti autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni in parola;

**VISTO**

il Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in particolare l'art. 59, punto 10), in combinato disposto con l'art. 6 comma 4, lett. a) della legge n. 84/94 e s.m.i., il quale afferma che "A norma degli articoli 30, 62 e 81 del Codice, il Capo del Circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione", ovvero l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;

**VISTO**

l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;

**VISTO**

altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;

**VISTI**

gli atti d'ufficio;

## **RENDE NOTO**

Che a far data dall'entrata in vigore della presente Ordinanza le operazioni di alaggio e varo di unità navali presso le Banchine di Ponente Secondo Tratto e Ovest nel tratto denominato M3 della Darsena Marinai d'Italia del porto di Gioia Tauro, **sono abrogate**.

## **ORDINA**

### **ART. 1**

I titolari di concessioni demaniali marittime, i proprietari e/o utilizzatori in base ad un titolo legittimo di unità da diporto o da traffico ed i soggetti opportunamente abilitati all'esecuzione di operazioni di alaggio e varo di unità navali, non potranno presentare all'AdSP-MTMI, domande intese al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di alaggio e varo nell'ambito del porto di Gioia Tauro.

Dalla stessa data e ora, le ordinanze n. 08/2020 del 07/07/2020 e n. 32/2022/ADSP-MTMI del 26/10/2022, citate in premessa e ogni altra disposizione in contrasto, sono abrogate.

### **ARTICOLO 2 – Disposizioni finali - Sanzioni**

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e all'Albo della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.
2. I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1174, 1231 e 1255 del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca un diverso più grave reato, ovvero reato, nonché, nelle fattispecie applicabili, ai sensi dell'art. 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora l'illecito sia commesso con una unità da diporto, i contravventori sono puniti ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'AdSP MTMI .

Gioia Tauro, 16/09/2024

#### **IL DIRIGENTE**

DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO  
PORTUALE  
Dott. Pasquale FARAONE

#### **IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**

Dott. Pasquale FARAONE

**IL PRESIDENTE**  
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI